

FOGLIO D'INFORMAZIONE

Ufficio federale delle assicurazioni sociali


I provvedimenti della revisione 6b

Attualmente l'assicurazione invalidità ha un deficit di 1,1 miliardi di franchi. Se da un lato la revisione 6a permetterà di dimezzare questo deficit, dall'altro la revisione 6b prevede misure che consentiranno di riassetare durevolmente le finanze dell'AI a partire dal 2018, cioè dalla conclusione del finanziamento aggiuntivo. A tal fine la revisione 6b propone quattro misure di risanamento, la cui attuazione richiederà una modifica della legge sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

Nuovo sistema di rendite

Questa misura parte dal presupposto che lavorare dev'essere finanziariamente interessante. Con il sistema attuale è venuta a crearsi una situazione paradossale, nella misura in cui i beneficiari di rendita che riprendono a lavorare o che aumentano il proprio grado d'occupazione risultano penalizzati dal punto di vista finanziario. Con l'attuale graduazione, la riduzione della rendita è spesso superiore all'aumento del reddito lavorativo in caso d'integrazione riuscita, tanto che in sostanza l'assicurato vede ridursi il proprio reddito complessivo. Si tratta di una situazione insostenibile non solo alla luce dell'obiettivo primario dell'AI (l'integrazione), ma anche se si considerano gli investimenti operati per i provvedimenti d'integrazione nel quadro della 5^a e della 6^a revisione.

In sostituzione delle attuali frazioni di rendita, la modifica di legge prevede un sistema lineare analogo a quello dell'assicurazione contro gli infortuni. Gli assicurati saranno così incentivati a riprendere a lavorare e ad aumentare il proprio reddito. Il nuovo sistema ha inoltre il vantaggio di eliminare gli effetti soglia, visto che ad ogni grado d'invalidità corrisponderà una rendita specifica. Inoltre, per tenere conto del fatto che a partire da un certo grado d'invalidità, la capacità al guadagno residua è difficilmente utilizzabile, in linea di principio verranno concesse rendite intere a partire da un grado d'invalidità dell'80 per cento anziché del 70 come invece previsto attualmente.



La quota di rendita sarà quindi più alta per i gradi d'invalidità dal 41 al 49 per cento e più bassa per i gradi d'invalidità dal 50 al 79 per cento. Rispetto al sistema attuale, il 5 per cento delle rendite sarà più elevato, il 50 per cento resterà invariato e il 39 per cento sarà più basso. Il rimanente 5 per cento è rappresentato dagli assicurati con un grado d'invalidità tra l'80 e il 99 per cento che utilizzeranno la capacità al guadagno residua e che percepiranno un reddito complessivo più elevato rispetto ai beneficiari di una rendita intera senza reddito lavorativo (linea punteggiata).

La revisione prevede inoltre la garanzia dei diritti acquisiti per i beneficiari di rendita di 55 anni e oltre. Affinché la presente modifica espliciti pienamente i suoi effetti, dovrà essere introdotta una modifica

analoga anche per le nuove rendite del 2° pilastro. La previdenza professionale non ne trarrà tuttavia alcun risparmio, non essendo questo un obiettivo di questo ramo assicurativo.

→ Sgravio medio annuo dal 2019 al 2028: 400 milioni di franchi (170 milioni nel settore delle rendite correnti e 230 milioni in quello delle nuove rendite)

Potenziamento dell'integrazione

Il mandato costituzionale conferito all'assicurazione invalidità è l'integrazione degli assicurati, esplicitata dal principio della «*priorità dell'integrazione sulla rendita*». La revisione 6b, che si iscrive in questa logica, si propone in primo luogo di ottimizzare e sviluppare gli strumenti introdotti dalla 5^a revisione e in secondo luogo di introdurne di nuovi anche nell'ottica della prevenzione. All'atto pratico questi cambiamenti saranno incisivi ed efficaci soprattutto per i disabili psichici che, con una quota del 40 per cento, rappresentano il gruppo più folto di beneficiari di rendita.

La modifica di legge prevede innanzitutto di estendere il rilevamento tempestivo al fine di raggiungere pienamente l'obiettivo di questo strumento, ossia individuare e contattare quanto prima le persone che presentano i primi sintomi di un rischio d'invalidità. Al fine di non ostacolarne la riuscita, che nel caso dei disabili psichici può richiedere più tempo, la durata dei provvedimenti di reinserimento non sarà più limitata. Verrà inoltre allargata la cerchia dei beneficiari dei contributi versati nell'ambito dell'attuazione di provvedimenti di reinserimento, affinché possano ricorrere a questo strumento – destinato specificamente agli assicurati affetti da disabilità psichica – non solo l'attuale datore di lavoro, ma anche quelli futuri disposti ad assumere un assicurato per la realizzazione di tali provvedimenti. Del resto, come già previsto dalla revisione 6a per i provvedimenti di reintegrazione, gli uffici AI potranno accordare una consulenza e un accompagnamento agli assicurati e ai datori di lavoro che ne faranno richiesta, a prescindere da altre prestazioni e senza che sia necessario presentare una domanda all'AI. I datori di lavoro, che svolgono un ruolo fondamentale per l'integrazione, saranno invitati dagli uffici AI a non sciogliere il rapporto di lavoro durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione senza averne discusso prima con loro. Inoltre, per gli uffici AI sarà determinante soltanto la valutazione medica dei servizi medici regionali (SMR). A questi ultimi verranno affidati nuovi compiti al fine di ottimizzare il coordinamento con l'integrazione e di ridurre gli ostacoli che potrebbero pregiudicare l'integrazione degli assicurati. Gli uffici AI dovranno per altro accertare l'idoneità all'integrazione dell'assicurato avvalendosi di una valutazione (*assessment*) interprofessionale, a cui parteciperanno specialisti delle diverse discipline. La rendita sarà concessa soltanto se, in caso di adempimento delle altre condizioni richieste, l'idoneità all'integrazione non potrà essere migliorata e non verrà attuato nessun provvedimento di intervento tempestivo o d'integrazione.

→ Sgravio medio annuo (dedotti i costi d'investimento) dal 2019 al 2028: 100 milioni di franchi

Nuova situazione dei beneficiari di rendita con figli

I beneficiari di rendita con figli a carico percepiscono, oltre alla rendita d'invalidità, una rendita completa per ogni figlio di età inferiore a 18 anni (25 per i figli che seguono una formazione). La rendita completa dà agli assicurati i mezzi necessari per far fronte alle spese supplementari sostenute per i figli. Dall'entrata in vigore della legge, tuttavia, i beneficiari con figli a carico possono usufruire di nuove prestazioni, ad esempio di quelle del secondo pilastro o delle prestazioni complementari. Queste prestazioni sono per altro completate dagli assegni familiari, che sono stati uniformati a livello federale nel 2009.

Visto quanto precede, l'importo pari al 40 per cento della rendita d'invalidità inizialmente previsto dalla legge è troppo elevato, come conferma del resto il confronto con le scale di equivalenza dell'OCSE e della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale. Di conseguenza, la presente revisione prevede una riduzione della rendita completa per i figli dal 40 al 30 per cento della rendita d'invalidità. L'importo della

nuova rendita, che terrà comunque conto del maggior fabbisogno finanziario dei beneficiari di rendita con figli a carico, corrisponderà così alla percentuale effettiva delle spese supplementari sostenute per i figli. La situazione dei beneficiari di rendita con figli dovrà essere adeguata anche nell'AVS. Le rendite per orfani, invece, non verranno modificate.

➔ **Sgravio medio annuo dal 2019 al 2028: 200 milioni di franchi**

Nuovo sistema di rimborso per le spese di viaggio

Sono riconosciute come spese di viaggio le spese sostenute dall'assicurato per recarsi al centro d'integrazione o di cura più vicino per seguire provvedimenti d'integrazione dell'AI. Nel corso degli anni i rimborsi si sono progressivamente estesi, diventando sempre più generosi.

La revisione 6b prevede di tornare a quanto previsto inizialmente dal Legislatore, ossia al rimborso delle spese effettivamente dovute alla disabilità. La disposizione generale sulle spese di viaggio verrà quindi soppressa. Al suo posto sarà prevista una regola specifica per ogni singolo provvedimento d'integrazione. Per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, in futuro verranno rimborsate unicamente le spese supplementari dovute all'invalidità, secondo il sistema del terzo garante. Per i provvedimenti di reinserimento, la riformazione professionale e i mezzi ausiliari, verrà mantenuto un sistema di rifusione delle spese di viaggio simile a quello attuale, ma con una gestione più efficace e una sorveglianza più attenta da parte degli uffici AI. Questo per garantire che vengano rimborsate soltanto le spese supplementari che una persona sana non deve sostenere.

➔ **Sgravio medio annuo dal 2019 al 2028: 20 milioni di franchi**

Altre misure di risanamento

La revisione 6b propone anche due misure che implicheranno una modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità e delle direttive, ma non della legge.

Avviamento professionale: questa formazione, che ha lo scopo di fornire ai giovani assicurati un posto di lavoro adeguato alle loro capacità, non dà i frutti sperati, dal momento che sui 600 allievi che concludono ogni anno la formazione, soltanto il 15 per cento trova un impiego sul mercato del lavoro, mentre gli altri sono occupati in laboratori protetti e percepiscono una rendita AI nonostante abbiano assolto una formazione di due anni. La revisione 6b si propone di ridefinire questa formazione in modo da renderla più efficace e utile all'inserimento professionale.

➔ **Sgravio medio annuo dal 2019 al 2028: 50 milioni di franchi**

Sussidi a organizzazioni di aiuto agli invalidi: l'assicurazione concede sussidi alle organizzazioni mantello dell'aiuto privato agli invalidi. Almeno per il periodo del finanziamento aggiuntivo, ossia dal 2011 al 2017, questi sussidi non saranno più adeguati al rincaro, saranno limitati e non verranno stanziati fondi supplementari per ampliare il ventaglio di prestazioni.

➔ **Sgravio medio annuo dal 2019 al 2028: 30 milioni di franchi**

Informazioni

Rosalba Aiello Lemos Cadete, responsabile supplente Settore Sviluppo, Ambito AI,
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, tel. 031 322 85 49, Rosalba.Aiello@bsv.admin.ch